



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE**

Prot. 42/2025/Idel 18/01/2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare l’art.52, che disciplina le modalità di controllo dei requisiti generali e speciali negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, nella parte in cui prevede che la “*stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*”;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera a) dell’allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che il ~~il~~ Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) “*effettua la verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate*”

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e, in particolare, l’art. 71, che prevede l’obbligo per le amministrazioni procedenti di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R.

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alle citate disposizioni, adottare un regolamento interno che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture inferiori alla soglia di € 40.000,00 Iva esclusa;

DETERMINA

di adottare il seguente “**Regolamento dei controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici nell’ambito dell’attività negoziale della Procura della Repubblica di Pordenone di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023**”

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. presentate alla Procura della Repubblica di Pordenone in qualità di Stazione Appaltante dagli operatori economici nel corso delle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro.
2. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall’operatore economico e quelle in possesso dell’amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire

la massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi nelle procedure di affidamento diretto.

Art. 2 - CRITERI E TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito: R.U.P.) designato nell'ambito della singola procedura di affidamento diretto effettua i controlli di veridicità con il sistema "a campione" sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici, come di seguito precisato.
2. Il controllo viene effettuato soltanto nei confronti dell'affidatario del servizio/fornitura/lavori nel procedimento di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023-
3. I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle determinate adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame. Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web o sul programma Excel. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

4. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso.

Art. 3 - MODALITA' DEI CONTROLLI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

1. **Per tutti i contratti**, prima della stipula degli stessi verrà acquisito il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC) e il certificato delle Annotazioni Riservate Anac.
2. Il controllo **a campione** da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 2 avrà ad oggetto:
 - a) la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 per il tramite del sistema del casellario giudiziale (S.I.C.);
 - b) la verifica dell'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato comportanti il divieto di contrarre con la P.A. per il tramite del sistema del casellario giudiziale (S.I.C.);
 - c) la verifica nei confronti dell'operatore economico dell'assenza di procedure previste dal Codice della crisi di impresa e di insolvenza, per il tramite di visura della Camera di Commercio territorialmente competente;
 - d) la verifica della sussistenza del requisito di cui all'art. 94, comma 6, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'impresa, avente ad oggetto l'assenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - e) la verifica del certificato dei carichi pendenti dei soggetti individuati dall'art. 94 comma 3 per il tramite della Procura della Repubblica competente.

Art. 4 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i controlli verranno effettuati ogniqualvolta il R.U.P. abbia un fondato dubbio sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate per la presenza di elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse nonché di imprecisioni od omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'amministrazione un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Art. 5 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI ERRATE O FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle autodichiarazioni si rilevino errori, omissioni e/o imprecisioni, che non incidano in modo significativo sul procedimento in corso e possano essere sanati con una dichiarazione integrativa dell'interessato operatore economico ai sensi dell'art. 71 comma 3 D.P.R. 445/2000, il R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento inviterà il soggetto interessato a integrare le dichiarazioni rese entro il termine di 15 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, il R.U.P. segnala immediatamente il fatto alla Stazione Appaltante per gli opportuni provvedimenti.

2. Per tutte le procedure, comprese quelle già in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Stazione Appaltante, provvede ai sensi degli artt. 52 comma 2 e 96 del D. Lgs. 36/2023 ad escludere l'operatore economico che, a seguito della verifica, non risulti possedere i requisiti generali o speciali dichiarati comunicandogli i motivi dell'esclusione, nonché all'immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione di affidamenti indetti dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento; qualora il contratto sia già stato stipulato, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali previste; se il contratto è ancora in corso, la Stazione Appaltante procede all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

3. Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle autodichiarazioni rese da un operatore economico, il R.U.P. è tenuto a segnalare immediatamente il fatto alla Stazione Appaltante ai fini della comunicazione all'ANAC di cui all'art. 96 comma 15 del D. Lgs 36/2023 e per le successive iniziative presso le Autorità competenti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679)

Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di protocollazione.
2. La validità è annuale, con possibilità di proroga di anno in anno, laddove non intervengano aggiornamenti e/o modifiche di livello normativo.

Pordenone,

17/4/2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Pietro MONTRONE

